

Organizzazione di Volontariato
**ASSOCIAZIONE
COMUNITA'
E FAMIGLIA**
FRIULI VENEZIA GIULIA



organizzazione
di volontariato per
l'autopromozione della famiglia
e della persona

STATUTO

STATUTO

OdV Associazione Comunità e Famiglia Friuli Venezia Giulia

Articolo 1 - Ragione sociale

E' costituita un'associazione libera di volontariato, associazione non riconosciuta, ai sensi della legge 266/91 e degli art. 14 e segg. del Codice Civile "Libro Primo - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA" denominata "OdV ASSOCIAZIONE COMUNITÀ E FAMIGLIA FRIULI VENEZIA GIULIA (OdV ACF-FVG)", organizzazione di volontariato che opera direttamente sul territorio in collegamento con l'Associazione Nazionale "Mondo di Comunità e Famiglia" (Associazione di promozione sociale per la famiglia e per la persona) con cui condivide i fini e gli scopi statutari.

Articolo 2 - Valori

L'OdV ASSOCIAZIONE COMUNITÀ E FAMIGLIA FRIULI VENEZIA GIULIA, nel prosieguo riportata come Associazione, crede nella famiglia. Non una famiglia astratta, ma quella di oggi, con le sue contraddizioni e i suoi limiti, ma anche con le sue ricchezze e le sue generosità. Crede che la famiglia abbia bisogno di accompagnamento per uscire dall'isolamento e dalla solitudine in cui è spinta dalla cultura individualista e del profitto così diffusa nella società attuale.

L'Associazione crede che ogni persona, portatrice di un "sogno" o di un "talento", è felice se può esprimere tali doni.

L'Associazione si ispira ai valori di Mondo di Comunità e Famiglia che trae ispirazione dall'originaria e originale esperienza della comunità di Villapizzone di Milano.

I valori, che identificano l'Associazione, pur all'interno di un libero e sovrano cammino sono:

La condivisione, intesa come cultura che riconosce il valore delle persone. Condivisione che vuol dire comunicare le proprie esperienze non come assoluto, ma come verità relativa a disposizione degli altri, che vuol dire utilizzare ed attingere alle esperienze altrui per andare più a fondo nel proprio cammino di ricerca. Condivisione come impegno a distinguere senza dividere ed unire senza confondere. Seme e frutto della condivisione sono la fiducia, in se stessi e negli altri, che sostiene ed organizza le persone in cammino.

L'accompagnamento tra famiglie e persone, come reciproco sostegno, come stile e cultura per essere sé stessi, per essere famiglia, per essere gruppo, per essere comunità. Accompagnamento attento alla sovranità della famiglia e della persona nelle sue scelte quotidiane, e inteso come affermazione del proprio bisogno dell'altro quale elemento imprescindibile per una realizzazione delle più profonde aspirazioni di vita.

L'accoglienza, come frutto della povertà propria e altrui, intesa come libera disponibilità verso l'altro nella sua diversità, nel suo bisogno, nella sua ricchezza. Accoglienza come strumento per una convivenza pacifica e nonviolenta e come riconoscimento del diritto di ogni famiglia e di ogni persona di poter interrogare l'altro per realizzare il suo sogno di vita.

La sobrietà, come bisogno, come scelta per ricercare la felicità nella semplicità sia nelle relazioni materiali che in quelle spirituali, nella mitezza dei rapporti tra le persone e nel rispetto dell'utilizzo delle risorse naturali, in un quadro di sostenibilità, sul piano sociale ed ambientale. Sobrietà individuale, di gruppo e di Associazione, anche come solidarietà concreta con quanti non hanno nemmeno di che vivere e come superamento di un consumismo fine a se stesso.

Articolo 3 – Scopi e Modalità d'intervento

Le attività dell'Associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

L'Associazione vuole essere uno strumento per favorire il nascere e lo svilupparsi di progetti e di esperienze di relazione e di comunione a differenti livelli. In particolare, l'associazione ha lo scopo di:

- Favorire il nascere di *Gruppi di condivisione*, aperti a tutti gli interessati e non solo ai soci, che propongono alle famiglie i valori dell'Associazione, ed offrono un metodo di accompagnamento basato sul racconto e sull'ascolto senza giudizio delle diverse esperienze, in assenza di dibattito tra i partecipanti. Il clima che si genera e il discernimento che ne deriva aiutano le persone e le famiglie nelle decisioni e nella comprensione delle scelte del proprio cammino.
- Istituire *Gruppi di lavoro* aperti a chi dopo il discernimento vuol passare all'azione su un'ipotesi concreta di vita comunitaria.
- Promuovere la nascita di *Condomini solidali* che sono formati da famiglie, gruppi, e singoli sovrani e responsabili, che vivono vicini, ciascuno con una sua identità e autonomia abitativa, ma tutti ispirati a valori comuni di solidarietà:
 - *Apertura* a tutti, a chi ha bisogno materiale, a chi ha bisogno di dare senso alla vita (non ci si sceglie, non ci sono filtri ideologici religiosi economici o culturali ma si cerca di apprezzare e valorizzare la diversità).
 - *Accoglienza* prima di tutto con i compagni di comunità: affidandosi reciprocamente e mettendosi nelle mani gli uni degli altri. Il frutto che ne scaturisce è la fiducia reciproca, che permette l'accoglienza non solo degli altri “più vicini” ma anche di coloro che per storia personale, cultura e sensibilità sono “più lontani” e diversi.
 - *Condivisione* di beni e risorse: facendo ciò che si è capaci, prendendo ciò di cui si ha bisogno.
- *Povertà* innanzi tutto come consapevolezza di aver bisogno dell'altro sia a livello individuale che comunitario, in secondo luogo come maturazione che non sono il denaro ed i beni materiali a dare la felicità ed in ultimo, ma non per importanza, come scelta di equità e solidarietà verso gli ultimi ed i piccoli della terra. Strumento concreto è una cassa

comune povera e azzerata ogni anno.

I condomini solidali, una volta sorti ed avviati, si costituiscono come enti giuridicamente autonomi rispetto all'Associazione. Per questo l'Associazione si procura in proprietà, in affitto o in altre forme di godimento, abitazioni ed immobili adatti allo scopo, ne cura l'eventuale ristrutturazione e li mette a disposizione delle famiglie, gruppi o singoli che andranno a formare il condominio solidale.

L'Associazione tutela la vita, l'adesione ai valori, l'andamento economico e giuridico dei condomini aderenti, curando la costruzione di una rete di sostegno a queste esperienze.

L'Associazione opera tramite i propri volontari, organizzati in gruppi di servizio culturali, formativi, economici e tecnici.

Nello specifico l'Associazione promuove la nascita e la crescita di condomini solidali. Le famiglie che vivono nei condomini solidali una accanto all'altra in forme di auto aiuto, come da articolo 1 §3 LEGGE 8 novembre 2000, n. 328, si aprono alle esigenze del territorio sviluppando progetti di affido familiare di minori in collaborazione con il Gruppo Affidi e i Servizi Sociali.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico l'Associazione ha costituito un Gruppo di lavoro con l'obiettivo di aiutare:

- nuclei familiari e singoli che vivono situazioni di precarietà economica, a rischio di indebitamento o con indebitamento pregresso;
- famiglie/personone con situazioni di difficoltà nel trovare e preservare un'occupazione per poter rispondere ai bisogni primari;
- famiglie/personone con poche risorse relative all'autonomia personale, e/o capacità decisionale.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente Statuto, si intende valido quanto descritto nel Regolamento del Gruppo Aiuto alle famiglie/personone bisognose.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Articolo 4 - Finalità e assenza di scopo di lucro

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli avanzi di gestione verranno completamente reinvestiti per le finalità associative. Lo svolgimento delle attività dell'Associazione avviene, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 5 - Sede legale

L'Associazione ha sede in Trieste.

La sede legale può essere trasferita in ambito regionale su delibera dell'assemblea.

Articolo 6 - Diritti - doveri dei Soci

Gli associati sono solo persone fisiche che credono nei valori e negli obiettivi dell'Associazione e mettono a disposizione tempo e competenza per realizzarli nell'ambito del presente Statuto.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, qualora non fosse presentato da almeno due soci, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione, ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda di ammissione può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi delle delibere dell'Assemblea e delle delibere dell'Organo di Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione, previo appuntamento
- presa di visione per via telematica, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e a seguito di approvazione scritta

Per essere ammessi come associati è quindi necessario:

- essere persona fisica
- condividere appieno il presente statuto e presentare domanda
- versare una quota associativa annuale proposta dall'Organo di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea
- Il versamento annuo della quota associativa deve essere rinnovato entro la fine di febbraio previo la perdita del diritto a essere socio.

La condizione personale sulla base della quale è fondata l'ammissione ad associato deve perdurare per tutto il periodo di partecipazione all'Associazione.

I soci partecipano alle assemblee convocate dal Presidente.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

Qualora l'Organo di Amministrazione accertasse il venir meno a dette condizioni può

procedere, dopo aver notificato e motivato gli addebiti mossi all'associato, all'esclusione dell'interessato con deliberazione che deve essere ratificata dai due terzi dell'Assemblea. Contro la delibera dell'Organo di Amministrazione il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre appello all'Assemblea, la quale deciderà nella sua prima seduta utile, in via definitiva ed inappellabile.

Nessun associato dopo le sue dimissioni od esclusione come pure nessun erede od avente causa di un associato deceduto potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale.

Ogni associato può unilateralmente recedere dall'Associazione dandone preavviso di almeno tre mesi al Presidente.

Articolo 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 - Gratuità delle cariche e democraticità

Le prestazioni degli associati, dei membri dell'Organo di Amministrazione, del Presidente e d'ogni altro organo sociale, sono gratuite.

Le cariche sono elettive e la struttura dell'Associazione è democratica.

Articolo 9 - Mezzi per il conseguimento delle finalità statutarie

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi, oltre che dal contributo degli associati, da elargizioni o liberalità la cui accettazione deve poi essere approvata dall'Organo di Amministrazione e, infine, dalle entrate derivanti da attività commerciali, produttive ed agricole marginali. Sono inoltre comprese fra le entrate le seguenti voci: contributi dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Articolo 10 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione: · l'Assemblea, · l'Organo di Amministrazione, · il Presidente e il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati con pari diritto di voto.

La convocazione avviene in forma attiva, tramite avviso personale mezzo e-mail, salvo utilizzo del telefono per i soci non informatizzati e in forma passiva (il socio può informarsi da solo) tramite pubblicazione sul sito web dell'associazione.

La convocazione dovrà sempre contenere l'ordine del giorno da porre in discussione.

La seconda convocazione, può essere fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima; nel verbale deve comparire che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta o non ha raggiunto il quorum stabilito.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente assunte, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi, presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati, qualunque sia il numero degli stessi e l'Assemblea straordinaria delibera circa le modifiche statutarie con la presenza, in proprio o per delega di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro la fine di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, e entro la fine di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta un decimo degli associati. Si applica l'art. 20 del Codice Civile "Libro Primo".

L'Assemblea ordinaria viene convocata con otto giorni di anticipo.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le delibere di sua competenza quando sarà ritenuto opportuno dal Presidente o dalla maggioranza dell'Organo di Amministrazione (3 su 5, 4 su 7, 5 su 9) o da richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata con quindici giorni di anticipo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera riguardo l'ammontare della quota sociale annua proposta dall'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un suo delegato.

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte ai sensi di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12 - Diritto di voto

Hanno diritto a intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Soci, che non abbiano provvedimenti di decadenza o di esclusione in corso ed in regola con le quote sociali.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.

Articolo 13 - L'Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero variabile, deciso dall'assemblea, di 5, 7, 9 componenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza."

L'Organo di Amministrazione, una volta insediato, nomina nel suo seno un Presidente, un Tesoriere e un Segretario. Su proposta del presidente l'Organo di Amministrazione può nominare un Vicepresidente che lo coadiuva nei suoi compiti e lo sostituisce in sua assenza. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per tre anni. Tutti gli amministratori sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati.

Le riunioni dello stesso sono convocate, con avviso verbale, almeno quattro volte all'anno, e ogni qualvolta un membro dello stesso ne faccia richiesta. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente se nominato, o da un suo delegato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'Organo di Amministrazione avrà cura di rendere noto ai terzi quali sono le figure associative autorizzate a operare secondo quanto riportato da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione stesso.

E' di competenza dell'Organo di Amministrazione:

- **procedere** all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- **coordinare** le attività dei vari gruppi facenti capo all'Associazione;
- **accettare** le carte di vita comunitaria e gli statuti di ogni singolo condominio solidale e accompagnarne l'attuazione;
- **predisporre e stipulare** per iscritto accordi con singoli, famiglie e gruppi componenti i condomini solidali aderenti per disciplinare il rapporto fra questi e

l'Associazione relativamente all'uso degli appartamenti e degli immobili a ciascuno dati in godimento. Detti contratti sono obbligatori e dovranno necessariamente contenere norme in ordine: alla durata, agli obblighi reciproci, alle responsabilità per l'inadempimento di detti obblighi, alla ripartizione delle responsabilità nei confronti dei terzi, alle conseguenze della fine del rapporto. Uguali accordi saranno stipulati fra l'Associazione e i condomini solidali per l'uso degli spazi comuni dei fabbricati dati in godimento agli stessi;

- **formare** il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da presentare per l'approvazione all'Assemblea;
- **predisporre** nuovi strumenti che, ratificati dall'Assemblea dei soci, rispondano alle esigenze emergenti dell'Associazione;
- proporre l'ammontare della quota sociale annua.

L'Organo di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ha l'obbligo di redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il mese di dicembre, deve convocare l'Assemblea ordinaria alla quale sottoporre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Articolo 14 - Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, può essere sostituito dal Vicepresidente o da un suo delegato.

Articolo 15 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri nominati dall'Assemblea fra persone non facenti parte dell'Associazione e rimane in carica per tre anni rinnovabili. Esso ha la funzione di dirimere in modo inappellabile eventuali conflitti fra gli associati e fra questi e l'Associazione inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto. Ha inoltre funzione di arbitro, se nominato da entrambe le parti, nelle eventuali controversie che insorgessero fra l'Associazione e i beneficiari, con lo scopo principale di mantenere attuale e reale lo spirito che anima le regole del presente statuto.

Articolo 16 - Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico

Articolo 17 - Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Articolo 18 - Il Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 19 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione e dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote dei Soci e dall'autofinanziamento degli stessi;
- da sovvenzioni e contributi che esso può ottenere nonché da liberalità tra vivi o mortis causa che esso potrà essere autorizzato a ricevere ai sensi di legge e sotto le eventuali condizioni di speciale destinazione imposte dal donante o dal testatore, la cui accettazione deve essere approvata dall'Organo di Amministrazione;
- da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali;
- da redditi di capitali mobiliari ed immobiliari del fondo patrimoniale;
- da ogni altro introito non espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
- da ogni altra entrata autorizzata dalla legge.

Articolo 20 - Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

È comunque da escludere in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati.

Ultimate tutte le procedure, il liquidatore convoca per l'ultima volta l'assemblea straordinaria che prende atto che tutto è stato compiuto e decreta la fine a tutti gli effetti dell'associazione. Per questa ultima convocazione, qualsiasi numero dei presenti (almeno due) nonché la maggioranza relativa dei voti favorevoli (tanto questa riunione è una pura formalità).

Articolo 21 - Modifica dello statuto

Il presente statuto può essere modificato ai sensi di legge.